

INTERVENTO

La terza via bipartisan sul fine vita

di **Eugenio Mazzarella**
e **Fabio Granata**

Nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) il dilemma tra i valori in gioco - la dignità della vita da un lato, e la sua richiesta di autodecidibilità; l'indisponibilità della vita dall'altro, e l'istanza della sua sacralità - può sciogliersi solo a condizione di farli dialogare in positivo nella norma che il Parlamento è chiamato ad approvare. Il punto nodale, e di conflitto, che è emerso anche nel testo Calabrò approvato dal Senato, riguarda la non ammissibilità nelle Dat del rifiuto del paziente di idratazione ed alimentazione artificiali, e l'obbligatorietà per il medico, in quanto sostegni vitali, di provvedervi comunque, anche nello stato vegetativo permanente. Già nel marzo scorso, con quindici colleghi di diversa collocazione politica - ci siamo definiti "anonima parlamentari", per non prestarci al gioco di posizionamenti identitari sia all'interno di un partito, sia nella dialettica tra maggioranza ed opposizione - abbiamo proposto una soluzione.

La norma dovrebbe garantire il rispetto della volontà del paziente, del suo diritto all'autodeterminazione sulle scelte di cura del "fine vita", ma riservando al dialogo tra medico, fiduciario e/o familiari una meditata possibilità di sospensione di queste volontà, in relazione ad esempio al rifiuto di alimentazione e idratazione artificiali, se da questa sospensione si può attendere (e fin quando si può attendere) un reale beneficio terapeutico. Insomma si tratta di far vivere al letto del paziente inconsapevole una mediazione umanamente sostenibile tra il rispetto della sua autodeterminazione e l'alleanza terapeutica in cui, anche se inconsapevole, resta coinvolto con il medico che lo ha in cura. Un approccio siffatto viene incontro, per altro, alle preoccupazioni espresse alla Camera dall'onorevole Di Virgilio, relatore in Commissione, che la legge debba saper dire «no all'eutanasia, no all'abbandono terapeutico, no all'accanimento terapeutico»; e che «il diritto di autodeterminazione, per non divenire costrizio-

ne tirannica che può esplicitare i suoi effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione di quanto deciso in precedenza».

La norma che proponiamo bilancia in positivo questi tre condizionali "no", perché il no all'eutanasia vi è articolato in modo tale da non diventare il suo contrario, distanasia; che come ostinazione tecnica e medicale nella cura, che non vuole ammettere la sconfitta della morte, è il presupposto logico e ideologico dell'accanimento terapeutico; e che talora è la più sottile forma di abbandono terapeutico, perché abbandono terapeutico non è solo il lasciar da parte tecniche e farmaci, e sostegni vitali ancora benefici per il paziente, ma anche il mettere da parte la pietas e la mitezza che sempre richiede la "cura" della persona umana.

Lo "spiraglio di revisione" al dispositivo delle Dat che l'onorevole Di Virgilio richiede è espressamente da noi previsto nella forma mite della possibilità di sospensione motivata e pro tempore dell'attuazione del vincolo giuridico delle disposizioni del paziente, perché una norma che a priori disconosca quel vincolo e sia impediante al rifiuto da parte del paziente di questa o quella previsione terapeutica e/o di cura non rispetta l'autodeterminazione del paziente, riconosciuta in diritto e nella deontologia medica. E in realtà vanifica anche qualsiasi istanza di alleanza terapeutica. Questa si fonda sull'autonomia del rapporto tra medico e paziente. È evidente che proprio quest'autonomia viene meno, e con essa l'alleanza terapeutica stessa, se è la norma giuridica, cioè lo Stato, a farsi carico di decidere per legge a quali decisioni di cura deve addivenire quella relazione.

Le opzioni etiche sono le più diverse, ed un loro corretto confronto arricchisce lo spazio della riflessione morale; e così certamente etica della responsabilità, più attenta alle conseguenze delle proprie scelte, ed etica della convinzione, costruita sull'affermazione purchessia dell'intenzione "buona", si misurano, si contrastano, e si fecondano da sempre a vicenda, temperando nella situazione l'una le unilateralità dell'altra. Ma lo spa-

zio etico è cosa diversa dallo spazio giuridico. Nello spazio giuridico può solo esserci una legislazione della responsabilità e non della convinzione, per quanto animata dalle migliori intenzioni.

*Mazzarella è deputato Pd,
Granata è deputato Pdl*

